

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/08/2020

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Soggetto attivo

Art. 3 Nozione del tributo

Art. 4 Presupposto

Art. 5 Definizione di rifiuto

Art. 6 Soggetti passivi

Art. 7 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Art. 8 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 9 Determinazione della superficie tassabile

Art. 10 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali

Art. 11 Determinazione della tariffa del tributo

Art. 12 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 13 Piano finanziario

Art. 14 Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 15 Utenze domestiche

Art. 16 Utenze non domestiche

Art. 17 Obbligazione tributaria

Art. 18 Mancato svolgimento del servizio

Art. 19 Riduzioni tariffarie ed esenzioni

Art. 20 Cumulo di riduzioni

Art. 21 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

Art. 22 Tributo giornaliero

Art. 23 Tributo provinciale

Art. 24 Riscossione

Art. 25 Dichiarazione

Art. 26 Rimborsi e compensazioni

Art. 27 Funzionario responsabile

Art. 28 Verifiche ed accertamenti

Art. 29 Sanzioni ed interessi

Art. 30 Accertamento con adesione

Art. 31 Riscossione coattiva

Art. 32 Dilazione del pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 33 Trattamento dei dati personali

Art. 34 Norma di rinvio

Art. 35 Entrata in vigore

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Martirano Lombardo della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), istituita dall'art. 1, commi 641 e successivi, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La finalità del presente regolamento è quella di stabilire condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione della Tassa rifiuti, in particolare in merito a:

criteri di determinazione delle tariffe;

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

disciplina delle riduzioni tariffarie;

individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come riconosciuta dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, al fine di assicurare la gestione della Tassa rifiuti secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e seguenti del citato art. 1 della Legge n. 147/2013.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 641 – 666 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 luglio 2016, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

E' soggetto attivo del tributo il Comune di Martirano Lombardo, per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 3
NOZIONE DEL TRIBUTO

La tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-668, della Legge 27/12/2013, n. 147, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;

4. Sono escluse dalla tassazione:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) gli immobili comunali.

5. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

7. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 5

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle altre norme vigenti in materia.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 luglio 2016.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti ed essi sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti alla TARI tutti i locali e le aree scoperte insistenti nel territorio comunale così come definiti all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente regolamento.

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte insistenti nel territorio comunale così come definiti all'articolo 4, comma 4, del presente regolamento e comunque:

a) i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali in cui non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- **locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e privi di arredamento;**

- **locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;**

- **superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;**

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo ai locali ed aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1993.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ART. 10

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte della stessa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento del 20%.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; è determinato sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dai gestori a partire dalle componenti di costo operativo e di costo d'uso del piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; per utenze non domestiche si intendono invece le restanti superfici soggette alla tassa, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Con riferimento alle norme e all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999: la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 di tale allegato;

la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2;

la quota fissa e la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni rispettivamente di cui ai punti 4.3 e 4.4 del citato allegato;

il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche che deve avvenire secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alla tabella 4.a;

il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì i coefficienti K_a e K_b per le utenze domestiche e i coefficienti K_c e K_d per le utenze non domestiche previsti dal sopra citato allegato 1, fornendo idonea motivazione dei valori adottati qualora i coefficienti siano scelti al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 15

UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, ovvero di un componente della stessa, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad esempio colf, badanti ecc. che dimorano presso la famiglia.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente con dichiarazione originaria (n° componenti del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici nel comune di residenza) o, in mancanza, verrà presunto un numero di 2 (due) componenti. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, tenute a disposizione da residenti nel Comune di Martirano Lombardo (es. 2^a abitazione che non risulta locata), il numero degli occupanti è fissato in una unità.
- 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.**

ART. 16

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree con uso diverso da quello abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per attività assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa alla produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, nessuno sgravio è spettante per l'anno in cui l'utenza è cessata e il tributo non è dovuto per le annualità successive se il denunciante dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Al fine di evitare una duplicazione tributaria, qualora venga presentata una nuova dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/possesso a titolo di subentro per un locale e/o area già iscritto ad un altro soggetto passivo e tale nuova dichiarazione risulti adeguatamente documentata nel suo presupposto impositivo, la precedente iscrizione può essere cessata d'ufficio.

6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25.

ART. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile la tariffa da applicare è ridotta limitatamente alla parte variabile nella misura del 30%.

2. Per i cittadini iscritti all'Aire, già pensionati nei paesi di residenza (devono percepire pensioni erogate in convenzione internazionale o pensioni estere erogate dal paese di residenza. No pensioni italiane o estere erogate da uno stato diverso da quello di residenza), le tariffe della TARI sono ridotte nella misura di 2/3 per una sola unità immobiliare, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso abbia la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che dà diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Per i locali di pertinenza delle utenze domestiche condotte da soggetti la tariffa da applicare è ridotta limitatamente alla parte variabile nella misura del 100%.

4. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche che conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico, prevedendo uno sconto il cui importo viene deciso annualmente dall'amministrazione comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica. Tale importo potrà essere anche maggiorato se supportato da risultati positivi accertati;

b) Per le attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani di applica la detassazione nella misura del 20% (venti per cento).

5. Le riduzioni di cui al comma 4 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

ART. 20

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo in numero di 1 (una), la più favorevole.

ART. 21

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni e agevolazioni previste dal precedente articolo 19 resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 22 **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo, aumentata del 50%.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 23 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

ART. 24 **RISCOSSIONE**

1. Il tributo è versato al Comune mediante modello F24 ovvero con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Per semplificare gli adempimenti, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze e tutte le altre informazioni previste dalla legge, in materia di "trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati". Il Comune può inviare tale avviso anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Resta tuttavia l'obbligo per il contribuente di prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del sopra citato avviso di pagamento per poter comunque eseguire il versamento entro i termini di scadenza.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici/00).
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere computate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 28, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 25 **DICHIARAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo medesimo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, regolarmente sottoscritta, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo posta elettronica allegando copia della dichiarazione debitamente firmata e del documento d'identità se non firmata digitalmente. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricezione all'indirizzo e mail dell'Ente nel caso di invio per posta elettronica. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) sussistenza o venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g) sussistenza o venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto all'abbuono del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione. In caso di comunicazione tardiva, si considera la data della presentazione della dichiarazione.

6. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate ai contribuenti, nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 212/2000.

ART. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di legge.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite minimo di versamento fissato nel presente regolamento.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

ART. 28

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, della L. n. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nonché tutte le altre fonti informative disponibili all'interno dell'Ente.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1999, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

4. Le attività di cui ai precedenti commi possono essere svolte anche avvalendosi di soggetti esterni, nelle forme consentite dalla normativa vigente nonché dall'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.

5. Gli avvisi di accertamento divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 218/1997 e così come disciplinato dal vigente regolamento generale delle entrate comunali e accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 11 aprile 2020.

ART. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e così come disciplinato dal vigente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio **Comunale n. 16 in data 08/08/2020.**

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

ART. 32

DILAZIONE DEL PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di sei rate mensili.

ART. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 34

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1

Sottocategorie di utenze domestiche	
1.1	un componente
1.2	due componenti
1.3	tre componenti
1.4	quattro componenti
1.5	cinque componenti
1.6	sei o più componenti

Utenze non domestiche	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Campeggi, distributori carburanti
2.3	Stabilimenti balneari
2.4	Esposizioni, autosaloni
2.5	Alberghi con ristorazione
2.6	Alberghi senza ristorazione
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici, agenzie
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali
2.10	Negozi abbigliamento, libreria, cartoleria, ferramenta, Negozi di articoli casalinghi e per la persona ,Negozi di pelletterie e calzature ,profumerie, gioiellerie, oreficerie, grandi magazzini, Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2.17	Bar, caffè, pasticceria .ECC
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2.21	Discoteche, night club

N.B. Le tipologie non incluse esplicitamente nell'elenco sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo: i depositi, box, garage, e magazzini non classificabili come utenze domestiche nella "categoria 2.4"; le attività di bed & breakfast e affittacamere nella "categoria 2.6"; gli agriturismi nella "categoria 2.5".